

COMUNE DI ~~COMUNE DI ALBANO VERCELLESE~~

PROVINCIA DI ~~PROVINCIA DI VERCELLI~~

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DI  
POLIZIA AMMINISTRATIVA**

(art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)



CASA EDITRICE

1979

**Art. 19 — Polizia amministrativa.**

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizioni, di cui allo art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli artt. 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o que stue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli artt. 154 e 155;

17) la licenza d'iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

**Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.**

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15 e 17 sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15 e 17, è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme.

## ART. 1

### REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle procedure da seguire nell'istruttoria delle pratiche per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa attribuite al Comune dall'art. 19, primo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, avente per oggetto l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché le relative competenze degli organi comunali, così come previsto dal secondo comma dello stesso art. 19.

## ART. 2

### SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Al fine di assicurare la regolare e puntuale applicazione delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è istituito il «SERVIZIO COMUNALE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA», che opera alle dirette dipendenze del Sindaco o suo delegato.

In sede di organizzazione dello stesso, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Consultiva per il personale dipendente, per quanto di competenza, provvede a tutte le incombenze derivanti dalla istituzione del nuovo servizio.

## ART. 3

### AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA IN GENERE

Agli effetti delle presenti norme si considerano autorizzazioni di polizia amministrativa le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni e simili atti.

Le autorizzazioni di polizia amministrativa sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere l'approvazione dell'autorità che ha concessa l'autorizzazione.

Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione deve osservare le prescrizioni, che l'autorità ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Le autorizzazioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia amministrativa hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno del rilascio non è computato nel termine.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni, di cui agli articoli seguenti **debbono** essere negate:

- a) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- b) a chi è sottoposto all'ammonizione, a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni possono essere negate:

- a) a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità;
- b) a chi non può provare la sua buona condotta;
- c) a chi non ha ottemperato all'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli a termini delle Leggi vigenti.

Le autorizzazioni, le licenze, le iscrizioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

All'accertamento dei requisiti soggettivi procede l'Autorità Amministrativa concedente mentre per quelli oggettivi gli stessi devono essere dimostrati o forniti dall'interessato ivi compreso quanto stabilito dal **D.P.R. 2-11-1976 n. 784**.

Le presenti autorizzazioni sono soggette alla tassa di cc. gg. ai sensi della tabella annessa al D.P.R. 1-3-1961, n. 121 e successive modificazioni.

I provvedimenti di cui ai nn. 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 dell'art. 19 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616 sono adottati previa comunicazione al Prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma numero 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 del citato art. 19 è efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme e può essere esternato solo dopo l'acquisizione di detto parere.

In relazione alle funzioni attribuite, il Ministero dell'Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire per il tramite del Commissario del Governo direttive vincolanti per l'Autorità Amministrativa.

#### ART. 4

##### LICENZA DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI ASCENSORI

Chiunque voglia impiantare e tenere in esercizio ascensori per trasporto persone o di materiali accompagnati da persone deve farne domanda al Sindaco e ottenere preventiva licenza. Questa è rilasciata previo esito favorevole di istruttoria tecnica, secondo le norme di cui alla Legge 24-10-1942, n. 1415 - D.P.R. 24-12-1951 n. 1767 - D.P.R. 29-5-1963, n. 1497, a mezzo dell'E.N.P.I. o dell'Ente cui saranno successivamente devolute le competenze tecniche in materia.

Per quanto attiene agli ascensori in servizio pubblico dovrà osservarsi la normativa di cui al R.D. 23-6-1927, n. 1110 - D.L. 7-9-1938 n. 1696.

Per le ipotesi in esame dovranno altresì osservarsi le disposizioni di cui alla Circolare M.I. n. 10 15215/10079.A del 5-7-1962.

#### ART. 5

##### LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI GUIDA, INTERPRETE, CORRIERE O PORTATORE ALPINO E L'INSEGNAMENTO DELLO SCI

L'esercizio del mestiere di **guida**, di **interprete**, di **corriere**, di portatore alpino può essere svolto solo da coloro che sono muniti di licenza rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza ai sensi del R.D.L. 18-1-1937, n. 448.

La licenza può essere rilasciata solo a coloro che abbiano superato un esame avanti apposita commissione di cui agli articoli 236 e 237 del Regolamento al T.U.L.P.S.

Agli effetti di quanto disposto nel presente articolo gli insegnanti di sci sono equiparati alle guide alpine; oltre all'esame di cui al n. 2 dell'art. 237 Reg. i maestri di sci debbono esibire ai sensi dell'art. 238 del Reg. un certificato di idoneità a tale professione rilasciato dalla F.I.S.I.

Dovranno altresì osservarsi in materia le norme di cui allo art. 339 del Regolamento T.U.L.P.S.

Oltre a quanto disposto dall'art. II del R.D. 18-6-1931 n. 773 la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

ART. 6

**RIPRESE CINEMATOGRAFICHE**

**IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO**

Chi intende far eseguire in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico riprese cinematografiche deve darne preventivo avviso scritto al Sindaco.

Rimane ferma la facoltà del Sindaco di adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti a sensi di legge, anche per vietare, limitare o condizionare le riprese sopra richieste.

La ricezione dell'avviso preventivo comporta l'accertamento dell'acquisizione dei pareri e delle determinazioni di altre Autorità ai sensi della Legge 17-10-1967 n. 977 e l'accertamento del rispetto di eventuali divieti o limiti imposti dalle Autorità Militari.

ART. 7

**LICENZA TEMPORANEA DI ESERCIZI PUBBLICI**

**IN OCCASIONE DI FIERE, MERCATI E RIUNIONI STRAORDINARIE**

In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il Sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi è iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, né a quelle previste dai piani comunali, né a quelle di cui all'art. 9 della Legge 11-6-1971, n. 426. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciate ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

ART. 8

**LICENZA**

**PER RAPPRESENTAZIONI TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE,**

**ACCADEMIE, FESTE DA BALLO, CORSE DI CAVALLI**

**LICENZA PER PUBBLICI TRATTENIMENTI**

Chiunque intenda, ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S., dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli ed altri simili spettacoli o trattenimenti ovvero intende aprire od esercitare circoli, sale da ballo o sale pubbliche di audizione deve ottenere la licenza dal Sindaco.

Tale licenza è comunque subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di agibilità dei locali e, ove occorra, al nulla osta della S.I.A.E.

Non è necessaria la licenza di cui al presente articolo per le feste da ballo tenute in luogo esposto al pubblico né per i trattenimenti tenuti in luogo aperto al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali.

Chiunque intenda, ai sensi dell'art. 69 - T.U.L.P.S. - dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità: persone, animali od oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto, deve ottenere licenza dal Sindaco.

Sono compresi in questo articolo i piccoli trattenimenti che si danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori o all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli, di altalene, bersagli e simili.

Sono altresì soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che importino strazio o sevizie di animali.

Le licenze di cui ai commi precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

La concessione della licenza prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S. per quanto concerne le produzioni teatrali, è subordinata al deposito presso il Sindaco di un esemplare della produzione, che si intende rappresentare munito del provvedimento di approvazione.

La domanda per ottenere la licenza di cui agli artt. 68 e 69 T.U.L.P.S. deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante, e deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il numero o il periodo delle rappresentazioni.

Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendono parte alle rappresentazioni.

La licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

La concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da effettuarsi dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.

Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea della sala e dei locali di servizio.

Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato dal Ministero dell'Interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili.

La licenza di cui all'art. 68 T.U.L.P.S. deve richiedersi anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci con biglietto di invito, quando per il numero delle persone invitate, o per altre circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento.

Sono del pari soggetti alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto delle esposizioni artistiche, industriali e simili.

Per dare spettacoli cinematografici ambulante occorre la licenza di cui all'art. 68 T.U.L.P.S.; però gli esercenti cinema ambulanti che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di cui all'art. 68 richiamato, possono esercitare la loro attività in base a semplice visto dell'autorità comunale, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.

Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute garanzie per il pubblico e per gli attori.

Ove trattasi di esercizi ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.

Il Sindaco nel concedere la licenza di cui è parola nell'art. 69 T.U.L.P.S., deve vietare che si esponano oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusino dell'altrui credulità e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente nella esposizione di animali feroci.

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti che possono dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale o al buon costume.

In particolare, deve essere vietata ogni rappresentazione:

- 1) che faccia apologia di un vizio o di un delitto, o che miri ad eccitare l'odio o la avversione fra le classi sociali;
- 2) che offenda, anche con allusioni, la persona del Presidente della Repubblica, il Sommo Pontefice, il Capo del governo, le persone dei Ministri, le istituzioni dello Stato, i Sovrani o i rappresentanti delle potenze estere;
- 3) che ecciti nelle moltitudini il disprezzo della legge o che sia contraria al sentimento nazionale o religioso o che possa turbare i rapporti internazionali;
- 4) che offenda il decoro o il prestigio delle autorità pubbliche, dei funzionari o degli agenti della forza pubblica, dei militari delle forze armate, oppure la vita privata delle persone o i principi costitutivi della famiglia;
- 5) che si riferisca a fatti che, per la loro nefandezza, abbiano commossa la pubblica opinione;

- 6) che comunque, per peculiari circostanze di tempo, di luogo, o di persone, possa essere ritenuta di danno o di pericolo pubblico.

Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerismo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nella impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giochi innocui, a giudizio del medico provinciale.

A tali spettacoli, pur riconosciuti innocui, non possono assistere i minori dei sedici anni.

Tra i trattenimenti vietati a termini dell'art. 70 T.U.L.P.S. sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili.

Per le gare sportive di ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del gioco della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta e simili, deve essere preventivamente comunicato al Sindaco l'apposito regolamento del giuoco.

Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione.

Il Sindaco, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'art. 68 T.U.L.P.S.

Per le gare sportive, al fine di ottenere la prescritta licenza, gli interessati dovranno comunicare al Sindaco il regolamento dei giochi e dare avviso per quelle manifestazioni non effettuate a fine di lucro.

Non può essere concessa licenza per corse di cavalli o per altre simili gare, se nel luogo a ciò destinato non sia provveduto, con ripari materiali, a garantire l'incolumità degli spettatori.

Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso, l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di pubblica sicurezza compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.

Agli agenti della forza pubblica che concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata dai rispettivi regolamenti.

Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere compresa quella di provvedere al servizio di assistenza sanitaria nei casi di infortunio.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite o autorizzate.

Per le gare di velocità di autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.

**LICENZA PER VENDITA DI ALCOOLICI  
E AUTORIZZAZIONE PER SUPERALCOOLICI**

Per la vendita ed il consumo di alimenti e bevande di contenuto alcoolico non superiore al 21% il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario comunale e la commissione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, che dovrà pronunciarsi anche sulla classifica da attribuire all'istituendo esercizio, e dopo aver accettato la osservanza dei criteri stabiliti dal piano comunale, rilascia la licenza in base alle vigenti disposizioni.

Per la vendita e il consumo delle bevande con contenuto alcoolico superiore al 21% del volume, deve essere presentata contestualmente, o a parte, apposita domanda, negli stessi modi previsti dai commi precedenti, al fine di ottenere il rilascio della speciale autorizzazione.

La classificazione degli esercizi pubblici è regolata dal D.M. 22 luglio 1977.

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande per atto tra vivi a causa di morte comporta il rilascio della licenza all'avente causa, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'azienda e il subentrante sia iscritto nell'apposito registro previsto dal capo 1° della legge 11 giugno 1971, n. 426, e abbia i requisiti previsti dall'ordinamento vigente.

Il Sindaco sentite le associazioni di categoria, determina l'orario di attività per i pubblici esercizi sulla base di criteri stabiliti dalla regione.

E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.

Il proprietario o fittavolo, che intende vendere al minuto il vino dei propri fondi, non ha bisogno di licenza, purché presenti preventivamente all'autorità locale una dichiarazione scritta dalla quale risulti:

- a) da quali fondi sia ricavato il vino;
- b) l'estensione dei medesimi;
- c) la quantità media del prodotto annuo e la parte di esso destinata alla minuta vendita;
- d) in quali locali di sua abitazione od annessi ai fondi intenda vendere il prodotto.

L'Autorità locale, riconosciuta la sussistenza delle asserite condizioni, prende atto della dichiarazione, rilasciandone ricevuta, nella quale fissa il termine consentito per la vendita.

**LICENZA PER ALBERGHI, COMPRESI QUELLI DIURNI, LOCANDE,  
PENSIONI, TRATTORIE, OSTERIE, CAFFE' O ALTRI ESERCIZI.**

Non possono esercitarsi, senza licenza del Sindaco, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bar o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori o altre bevande anche non alcoliche, né sale pubbliche per biliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, noleggio da rimessa senza conducente, noleggio di autoveicoli con conducente, noleggio di motocicli e di biciclette.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Il rilascio della licenza è comunque subordinato al previo accertamento della destinazione d'uso dei locali, della loro agibilità della sussistenza di condizioni igieniche e di sicurezza antincendi che verrà effettuato secondo le rispettive competenze della Commissione Provinciale vigilanza prevista all'art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. nonché dell'Ufficiale sanitario e del Comando VV. FF.

La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.

Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria non è necessaria la licenza prescritta dallo art. 86 T.U.L.P.S.

Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.

Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Sindaco, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità amministrativa, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.

L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha l'obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità amministrativa di concerto con l'autorità sanitaria.

La licenza per l'esercizio di piscine è subordinata al sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza come previsto nella circolare n. 16 in data 15 febbraio 1951 della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antiincendi.

In tutte le sale da biliardo o da giuoco deve essere esposta una tabella, vidimata dal Sindaco, nella quale sono indicati, oltre i giochi d'azzardo, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella tabella predetta deve essere fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici da giuoco è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Si considerano apparecchi o congegni automatici e semiautomatici da giuoco, quelli che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualsiasi premio in danaro o in natura anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti a norma di legge. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata.

Gli apparecchi o i congegni sono confiscati.

Nelle sale di biliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.

Gli esercenti autorimesse hanno l'obbligo della tenuta di un registro in cui siano annotate, all'atto del ricovero dell'autoveicolo: nome, cognome e data di nascita del conducente, data, numero e autorità che ha rilasciata a questi la patente di abilitazione, targa, marca, tipo, colore dell'autoveicolo, ora dell'entrata e dell'uscita di esso.

Detti esercenti hanno altresì l'obbligo di notificare con apposita scheda i dati di cui sopra all'autorità locale di P.S. entro ore 12 dall'arrivo, specificandone la provenienza.

Oltre a quanto è preveduto dall'art. 35 la licenza di esercizio pubblico e la autorizzazione per i superalcoolic non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ogni anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentanti.

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità locale, senza che l'esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

La licenza è revocata oltre che nei casi previsti nel presente regolamento quando ricorra una delle fattispecie di cui all'art. 31 della legge 11-6-1971, n. 426.

## ART. 11

### LICENZA PER TEATRI E LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO REGOLAMENTI PER SICUREZZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO

Il Sindaco non può concedere la licenza per l'apertura di teatri o per luoghi di pubblico spettacolo senza avere, preventivamente fatto verificare dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. la solidità e la sicurezza dell'edificio per la esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

La licenza è comunque subordinata all'accertamento da parte dell'Ufficiale Sanitario della sussistenza delle condizioni igieniche.

Le spese dell'ispezione e quelle per il servizio antiincendi sono a carico di chi domanda la licenza.

Il Regolamento relativo al servizio d'ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo è deliberato dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Provinciale di Vigilanza. Copia di detto Regolamento deve tenersi costantemente in luogo dell'esercizio ben visibile al pubblico.

## ART. 12

### LICENZE DI ESERCIZIO DI ARTE TIPOGRAFICA, LITOGRAFICA E RIPRODUZIONE MECCANICA O CHIMICA

Non si può esercitare senza licenza rilasciata dal Sindaco l'arte tipografica, litografica o un'altra qualunque arte di stampa o riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

Sono sottoposti alla disposizione di cui al presente articolo, oltre l'esercizio delle arti tipografica, litografica, ogni altra arte di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni, figure, come, ad esempio, quella degli avvisi, delle figure e dei disegni luminosi, la scritturazione a macchina, la riproduzione al poligrafo o al ciclostyle, e qualsiasi altro mezzo anche parlato, acustico o visivo, idoneo alla divulgazione del pensiero.

I titolari di licenza dovranno osservare le disposizioni di cui alla legge 2-2-1939 n. 374 nonché quelle di cui al Regolamento di esecuzione 12-12-1940, n. 2052 e relative modificazioni in relazione alla consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni.

La licenza di cui al presente articolo è richiesta anche per lo esercizio girovago delle arti ivi contemplate e deve riportare il visto dell'autorità amministrativa dei Comuni che essi percorrono.

La licenza è, in tal caso, valida esclusivamente nell'ambito del territorio della provincia.

L'autorità locale amministrativa può, nel pubblico interesse, imporre limitazioni e divieti in relazione alle condizioni locali di tempo e di ambiente.

ART. 13

**PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE MANIFATTURE, FABBRICHE  
E DEPOSITI DI MATERIE INSALUBRI O PERICOLOSE**

Le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolosi possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali su licenza del Sindaco.

In mancanza di regolamenti il Sindaco provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Consiglio Comunale che provvede, sentito il Consiglio Provinciale Sanitario, e, se occorre, l'ufficio del genio civile.

Qualora occorra una visita sopralluogo, questa è eseguita, a spesa della parte richiedente o ricorrente, da uno a tre periti incaricati dal Sindaco o dal Consiglio Comunale, secondo la rispettiva competenza.

In materia di autorizzazioni all'esercizio distributori carburanti si osservano le norme di cui alla deliberazione C.R. in data 22-12-77 n. 251 che dispone:

— nell'attuale fase interlocutoria e nelle more dell'acquisizione degli elementi di presupposto previsti nella fattispecie del D.P.R. 24-7-1977, si palesa tutta la necessità che non vengano presi provvedimenti amministrativi di alcun genere né da parte della Regione né da parte di ogni singolo Comune in materia di distributori di carburante al fine di evitare possibili contrasti con le emanande prescrizioni del CIPE e con i previsti indirizzi governativi. Ciò anche al fine di non alterare l'attuale situazione della rete. In particolare **non debbono essere rilasciate concessioni per l'installazione di nuovi impianti, né autorizzazioni per trasferimenti, modifiche di alcun genere, concentrazioni, installazioni di impianti** cosiddetti ad uso privato e trasferimenti di concessioni in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti.

In deroga a quanto precede ed unicamente al fine di far fronte a particolari necessità, potranno peraltro essere rilasciate, nella osservanza delle norme contenute nell'art. 16 del D.L. 26-10-1970, n. 745 (convertito in legge 18-12-1970, n. 1034) e nel D.L. 27-10-1971, n. 1269:

- autorizzazioni a trasferimento di impianti all'interno di un Comune per urgenti esigenze del Comune stesso relative all'uso del suolo pubblico;
- autorizzazioni alla sostituzione di colonnine e/o serbatoi, che risultino seriamente danneggiati a seguito di particolari calamità, purché i nuovi elementi corrispondano esattamente a quelli danneggiati quanto a capacità e tipo di carburante erogato e contenuto;
- autorizzazioni alla sospensione dell'esercizio degli impianti, purché dovuta a improrogabili necessità e contenuta in un periodo di tempo ben determinato;

— autorizzazioni alla proroga dei termini fissati per modifiche, concentrazioni, trasferimenti, già autorizzati, purché lo stato dei lavori sia palesemente avanzato.

ART. 14

**LICENZA TEMPORANEA AGLI STRANIERI  
PER MESTIERI AMBULANTI**

Gli stranieri che vogliono esercitare in forma ambulante un mestiere ai sensi dell'art. 124 del R.D. 18-6-1931, n. 773, debbono ottenere preventivamente dal Sindaco apposita licenza temporanea.

La licenza verrà rilasciata subordinatamente:

- a) all'accertamento del possesso da parte del richiedente del visto, per fini di lavoro, prescritto per gli stranieri non appartenenti a Paesi membri della C.E.E. e per le attività non liberalizzate nell'ambito comunitario;
- b) al possesso degli altri requisiti di legge.

Per le licenze di cui al presente articolo valgono le norme di cui agli artt. 122 e 125 - T.U.L.P.S. - nonché quelle di cui agli artt. 224 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 232 - 233 del relativo regolamento.

ART. 15

**LICENZA PER L'ESERCIZIO DI MESTIERI AMBULANTI**

Non può essere rilasciata autorizzazione all'esercizio dei mestieri ambulanti di saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi senza aver ottenuto la preventiva iscrizione in apposito registro del Comune, ai sensi dell'art. 2 della Legge 19-5-1976 n. 398.

E' vietato il mestiere di ciarlatano.

E' considerato commercio ambulante quello esercitato ai sensi dell'art. 1 della Legge 398 sopra richiamata.

L'autorizzazione dà facoltà di esercitare il commercio in forma ambulante o mediante installazioni mobili nell'ambito del Comune di residenza e nel territorio di sei province limitrofe, compresa quella in cui appartiene il comune di residenza, indicate dal richiedente.

I Sindaci dei comuni compresi nel territorio di cui al comma precedente possono impedire l'accesso alle aree pubbliche appositamente destinate all'esercizio del commercio ambulante, per vio-

lazione delle norme sanitarie e di polizia annonaria e per indisponibilità di superfici destinate alle fiere e mercati regolamentati dal piano di cui all'art. 7 della Legge citata.

Il commerciante ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in comuni situati in province non indicate nell'autorizzazione deve ottenere la preventiva autorizzazione da inserirsi nell'autorizzazione medesima, da parte del Sindaco competente per territorio, cu conforme parere delle commissioni di cui all'art. 3 della Legge citata.

L'estensione può avere durata non inferiore a quindici giorni e non superiore ai sei mesi, da determinarsi in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti, al numero delle altre autorizzazioni rilasciate e, ove approvate, alle previsioni dei piani per il commercio ambulante.

L'estensione di cui al terzo comma non è subordinata al pagamento di alcuna tassa e non è necessaria per partecipare alle fiere regionali e nazionali.

Sono estese per le autorizzazioni di cui al presente articolo le norme previste per gli stranieri all'art. 14.

#### ART. 16

##### LICENZA PER RACCOLTA DI FONDI, COLLETTE O QUESTUE

Salvo quanto è disposto in materia ecclesiastica, non possono essere fatte, senza licenza del Sindaco, raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue, nemmeno con il mezzo della stampa o con liste di sottoscrizioni.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti, abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente per il comune in cui è rilasciata.

Chi intende promuovere una questua o colletta deve farne domanda al Sindaco, indicando il relativo piano, la destinazione degli oggetti o dei fondi da raccogliere, la durata di essa e le generalità complete delle persone che ne sono incaricate.

In nessun caso le questue o collette possono farsi per mezzo di persone di età minore o di non buona condotta morale e politica, né in tempo di notte.

Gli incaricati della questua o colletta devono essere muniti della carta d'identità.

Il Sindaco può subordinare il rilascio della licenza al versamento, nel conto del Comune, di una cauzione in misura proporzionata all'entità della somma o al valore degli oggetti, che secondo il piano progettato, si presume possa ricavarsi dalla questua o colletta.

La cauzione non può essere restituita se non consti che siasi completamente erogato il ricavato della questua o colletta, secondo il progetto approvato e le condizioni stabilite nella licenza.

Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle dei commi secondo e terzo, limitatamente per questo alla carta di identità, non si applicano alle normali questue effettuate dagli ordini religiosi mendicanti.

#### ART. 17

##### PROVVEDIMENTI PER ASSISTENZA AD INABILI

E' vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare sono proposte dal Sindaco, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, agli Organi Regionali per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune.

La Regione può autorizzare il Sindaco a disporre il ricovero dell'inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso e quelle di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dal Sindaco ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all'uopo stabilito nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Per l'accertamento dell'inabilità a qualsiasi lavoro, nonché per l'inoltro per la proposta di ricovero dell'inabile e per l'esecuzione dell'ordinanza di ricovero provvede il Sindaco a norma degli articoli 278 - 279 e 280 del Regolamento T.U.L.P.S.

#### ART. 18

##### LICENZA PER PORTIERI E CUSTODI

I portieri di case di abitazione o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestono la qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro tenuto dal Sindaco.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

E' rifiutata o revocata a chi non risulta di buona condotta od è sfornito della carta di identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito dalla prima parte di questo articolo è punito a norma di legge.

I proprietari o gli amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopra indicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non è iscritto nel registro dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sono puniti ai sensi di legge.

L'obbligo dell'iscrizione nell'apposito registro, incombe:

- a) ai portieri degli stabili rustici e urbani, tanto se abitati dal proprietario che se dati in affitto o disabitati;
- b) ai portieri o custodi degli alberghi di qualsiasi categoria, o degli esercizi pubblici in genere, anche se disabitati; dei locali di pubblico trattenimento o di pubblico spettacolo, nonché di qualsiasi negozio, anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- c) alle persone addette alla custodia interna od esterna delle fabbriche, delle officine, dei cantieri, degli opifici, dei magazzini, dei depositi, degli stabilimenti di qualsiasi specie, degli uffici e simili anche durante l'eventuale periodo di chiusura;
- d) a coloro che sostituiscono il portiere, anche se persona di sua famiglia.

Si considerano portieri anche coloro che, oltre a mansioni di custodia, attendono a qualsiasi altra occupazione.

#### ART. 19

##### COMMERCIO DI COSE ANTICHE OD USATE

Il commercio di cose antiche ed usate non può essere esercitato senza averne fatta preventiva dichiarazione al Sindaco che provvede all'annotazione in apposito registro.

Per quanto attiene al commercio di cose antiche ed usate, previste dall'art. 126 del T.U.L.P.S. - ferme restando le disposizioni di cui alla legge 11-6-1971, n. 426 - la materia è disciplinata come segue ai sensi della legge 20-11-1971, n. 1062:

- per il commercio di cose antiche ed usate, non considerate opera d'arte, da parte di persona proprietaria delle cose stesse per averle, a tale scopo, a sua volta acquistate, il Sindaco dovrà provvedere sia a ricevere la dichiarazione, con il conseguente obbligo della tenuta dell'apposito registro, sia al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 24 della menzionata legge 11-6-1971, n. 426;
- quando oggetto del commercio sono, anche opere d'arte, si dovrà tener conto della sopraccitata legge 20-11-1971, n. 1062 circa l'ulteriore obbligo della iscrizione nella speciale sezione del registro degli esercenti di cui alla legge n. 426;

- non deve intendersi sottoposto alla disciplina di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S. il commercio di oggetti antichi ed usati (ivi compresi le opere d'arte) quando avviene a mezzo di asta pubblica ovvero in occasione di mostre od esposizioni: in tal caso l'attività è sottoposta alla licenza del Questore di cui all'articolo 115 de l'citato T.U.;
- non soggiace ad alcuna delle disposizioni in questione l'artista che espone, a scopo commerciale, le opere d'arte frutto del proprio ingegno.

#### ART. 20

##### DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE IN GENERE E PER PARTICOLARI LICENZE

Tutte le domande per la concessione delle autorizzazioni, nonché le dichiarazioni relative, dovranno essere stese su competente carta da bollo e sottoscritte dall'interessato, la cui firma dovrà essere autenticata.

Alle richieste di autorizzazione dovrà essere sempre allegata la prova dell'ottemperanza all'obbligo scolastico della prole, quando esiste, e ciò ai sensi del 1° comma dell'art. 12 T.U.L.C.P.

Per le rappresentazioni di cinematografia - anche ambulanti - di arte varia, circoli e scuole di ballo, feste da ballo all'aperto o in luogo aperto al pubblico, sale di pattinaggio, di tennis, tiro a volo, pugilato, lotta, pallacanestro, le istanze dovranno essere documentate come segue:

- nulla osta del Ministero del Turismo (solo per i locali in cui si danno spettacoli misti e per gli ambulanti);
- nulla osta della S.I.A.E.;
- tagliando di attestazione del versamento in c/c postale della tassa di concessione governativa;
- contratto di affitto o atto di proprietà del locale o del nulla osta del proprietario del suolo;
- elenco del personale (per i cinema);
- verbale di visita di collaudo della Commissione di Vigilanza (solo per circoli, scuole di ballo e feste da ballo all'aperto).

Per i caffè concerto, i caffè chantant, le sale pubbliche di audizione, nonché per gli apparecchi radiofonici, elettrogrammofoni a gettone installati negli esercizi pubblici, oltre la domanda, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- licenza d'esercizio;
- nulla osta S.I.A.E.;
- tagliando di attestazione del versamento in c/c postale della tassa di concessione governativa;
- libretto di abbonamento alla RAI-TV (solo per gli apparecchi radiofonici dei pubblici esercizi).

Per i piccoli trattenimenti pubblici in locali provvisori ed all'aperto (saltimbanchi, cantastorie, burattini, giostre, mostre di animali, curiosità, attrazioni e radioaudizioni all'aperto) occorre la seguente documentazione:

- nulla osta della S.I.A.E.;
- abbonamento alla RAI-TV (solo per le radio-audizioni);
- tagliando di attestazione del versamento in c/c postale della tassa di cc. gg.;

Per gli alberghi, le pensioni, le locande, le trattorie, i ristoranti, i bar, le caffetterie, le gelaterie e gli alberghi diurni, oltre alle istanze, nelle quali devono essere precisate la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio, occorre presentare:

- pianta planimetrica dei locali oppure descrizione particolareggiata degli stessi;
- tagliando del versamento in c/c postale della tassa di concessione governativa;
- classificazione dell'esercizio e registro delle persone alloggiate (solo per gli alberghi) (ogni 100 pagine del registro marca da bollo annullata dall'Ufficio del Registro).

L'Amministrazione comunale nel corso dell'istruttoria accerterà, tramite i suoi organi tecnici, l'esistenza dei presupposti igienico sanitari del locale e per gli esercizi presso enti collettivi o circoli privati, oltre a detto accertamento, chiederà la "personalizzazione" della licenza, con l'indicazione delle generalità del rappresentante dell'ente ed intestatario dell'autorizzazione.

Per le autorimesse e per gli auto-moto noleggi occorre:

- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- attestazione del versamento della tassa di cc. gg.;
- copie della tariffa (una in bollo ed una in carta semplice);
- registro per l'elencazione delle auto ricoverate (ogni 100 pagine marca da bollo annullata dall'Ufficio del Registro).

Per gli esercizi di tipografia, rilievografia, dattilografia, fotografia ecc. dovranno unirsi alla istanza:

- certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco;
- tagliando di attestazione del versamento della tassa di cc. gg.

Per il commercio di cose antiche od usate dovrà essere prodotta:

- dichiarazione in duplice esemplare (di cui uno in bollo) con specificate la sede dell'esercizio e la natura del commercio;
- il tagliando di versamento in c/c postale della tassa di cc. gg.;

- il registro delle operazioni giornaliere con il solito annullamento di marca ogni 100 pagine da parte dell'Ufficio del Registro.

La presa d'atto da parte dell'Autorità Comunale avrà la validità di un anno dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata con il solo adempimento degli oneri fiscali.

Per le questue e le collette l'istanza dovrà precisare il piano di raccolta, la destinazione e la durata della stessa, le generalità degli incaricati, che dovranno esibire idoneo documento di identità.

#### ART. 21

#### SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 nonché della legge 3 maggio 1967, n. 317, con una sanzione amministrativa.

#### ART. 22

#### ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui terminerà la pubblicazione del medesimo all'albo pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni e verrà trasmesso al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 616.

#### ART. 23

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Nelle more di applicazione del presente Regolamento, le relative disposizioni saranno adeguate alla disciplina che il Consiglio Regionale con proprio atto individuerà di volta in volta, in conformità ai provvedimenti dallo stesso già assunti con atti n. 250 e 252 del 22 dicembre 1977.

## I N D I C E

|  |        |
|--|--------|
| D.P.R. 24 LUGLIO 1977, n. 616 . . . . .  | pag. 3 |
| Art. 1 - Regolamento . . . . .   | » 5    |
| Art. 2 - Servizio Comunale di Polizia Amministrativa . . . . .   | » 5    |
| Art. 3 - Autorizzazioni di polizia in genere . . . . .   | » 5    |
| Art. 4 - Licenza di impianto ed esercizio di ascensori . . . . .   | » 7    |
| Art. 5 - Licenza per l'esercizio del mestiere di guida,<br>interprete, corriere o portatore alpino e l'inse-<br>gnamento dello sci . . . . .                         | » 7    |
| Art. 6 - Riprese cinematografiche in luogo pubblico o<br>aperto al pubblico . . . . .  | » 8    |
| Art. 7 - Licenza temporanea di esercizi pubblici in occa-<br>sione di fiere, mercati e riunioni straordinarie . . . . .  | » 8    |
| Art. 8 - Licenza per rappresentazioni teatrali o cinema-<br>tografiche, accademie, feste da ballo, corse di<br>cavalli. Licenza per pubblici trattenimenti . . . . . | » 8    |
| Art. 9 - Licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione<br>per superalcoolici . . . . .   | » 12   |
| Art. 10 - Licenza per alberghi, compresi quelli diurni,<br>locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri<br>esercizi . . . . .                                | » 13   |
| Art. 11 - Licenza per teatri e luoghi di pubblico spetta-<br>colo - Regolamenti per sicurezza locali pubblico<br>spettacolo . . . . .                                | » 15   |
| Art. 12 - Licenze di esercizio di arte tipografica, litogra-<br>fica e riproduzione meccanica o chimica . . . . .  | » 15   |
| Art. 13 - Provvedimenti relativi alle manifatture, fabbri-<br>che e depositi di materie insalubri o pericolose . . . . .   | » 16   |
| Art. 14 - Licenza temporanea agli stranieri per mestieri<br>ambulanti . . . . .  | » 17   |
| Art. 15 - Licenza per l'esercizio di mestieri ambulanti . . . . .  | » 17   |
| Art. 16 - Licenza per raccolta di fondi, collette o questue . . . . .  | » 18   |
| Art. 17 - Provvedimenti per assistenza ad inabili . . . . .  | » 19   |
| Art. 18 - Licenza per portieri e custodi . . . . .   | » 19   |
| Art. 19 - Commercio di cose antiche od usate . . . . .   | » 20   |
| Art. 21 - Documentazione delle domande in genere e<br>per particolari licenze . . . . .  | » 21   |
| Art. 21 - Sanzioni amministrative . . . . .  | » 23   |
| Art. 22 - Entrata in vigore . . . . .  | » 23   |
| Art. 23 - Disposizioni transitorie . . . . .   | » 23   |

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 26 in data 9 APR. 1979

ti .....  
IL SINDACO ..... IL SEGRETARIO .....  
  


elaf .....  
Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune addì 15 giugno 1979 giorno festivo, senza opposizioni.

ti .....  
IL SEGRETARIO .....  


**Comitato Regionale di Controllo - Sezione di** .....  
Controllata senza rilievi a' sensi degli artt. 59 e 60 della Legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del ..... con N. ....  
IL SEGRETARIO ..... IL PRESIDENTE .....

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....  
senza opposizioni.

ti .....  
IL SINDACO ..... IL SEGRETARIO .....

Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno .....

ti .....  
IL SEGRETARIO .....

A' sensi dell'art. 21 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 copia del presente regolamento è stata inviata al Presidente della Giunta Regionale per il successivo inoltro al Commissario del Governo con nota prot. n. .... in data .....

ti .....  
IL SINDACO ..... IL SEGRETARIO .....